

Orsini: «Auspichiamo i decreti su energia e iperammortamento»

scritto da datiweb | Febbraio 11, 2026

[selezione articoli 11 feb 2026 21](#)

«Donne: ppriorità a lavoro, retribuzioni e parità di genere»

scritto da datiweb | Febbraio 11, 2026

[selezione articoli 11 feb 2026 23](#)

Formazione manageriale, interesse delle Pmi in crescita

scritto da datiweb | Febbraio 11, 2026

[selezione articoli 11 feb 2026 27](#)

Fisco, la corsa dei crediti: compensazioni a 53 miliardi

scritto da datiweb | Febbraio 11, 2026
[selezione articoli 11 feb 2026 29](#)

Cresce del 18% l'investimento all'estero delle aziende cinesi

scritto da datiweb | Febbraio 11, 2026
[selezione articoli 11 feb 2026 35](#)

Intesa tra Confindustria e Protezione civile

scritto da datiweb | Febbraio 11, 2026
[selezione articoli 11 feb 2026 41](#)

Cartai e cartotecnici, aumento di 291 euro in quattro anni

scritto da datiweb | Febbraio 11, 2026

[selezione articoli 11 feb 2026 43](#)

Presentazione Rapporto SVIMEZ 2025 – CCIAA di Salerno, venerdì 20 febbraio 2026, h 9.30

scritto da confindustria salerno | Febbraio 11, 2026

Il prossimo **venerdì 20 febbraio**, con inizio alle 9.30, presso la sede storica della **Camera di Commercio di Salerno (Via Roma 29, Salerno)** si terrà la **Presentazione del Rapporto SVIMEZ 2025**, importante occasione di approfondimento sulle dinamiche economiche e sociali del Mezzogiorno e del territorio salernitano.

Nell'allegare la locandina con il ***programma dei lavori***, invitiamo alla più ampia partecipazione.



CREDITO | Finanza sostenibile: riforma rendicontazione di sostenibilità e aggiornamenti semplificazione standard ESRS

scritto da Marcella Villano | Febbraio 11, 2026

In riferimento alle precedenti comunicazioni sul pacchetto di semplificazioni proposto dalla Commissione Europea *c.d. Omnibus I*, ricordiamo che lo scorso 16 dicembre il Parlamento europeo ha dato il via libera alla modifica delle norme UE sulla rendicontazione (direttiva CSRD) e dovere di diligenza (direttiva CS3D) in tema di sostenibilità per le imprese.

Le revisioni approvate a entrambe le discipline, entrate in vigore a seguito dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, concludono l'iter ascendente di definizione del nuovo quadro normativo e nel complesso sono da valutarsi positivamente; contemplano alcune semplificazioni fortemente sostenute da Confindustria, in quanto **riducono la platea delle imprese obbligate** e alleggeriscono l'impianto degli oneri a loro carico.

Contestualmente, è stato avviato anche il processo di semplificazione degli standard. Lo scorso dicembre, infatti, l'EFRAG – dopo la consultazione pubblica – ha approvato e inviato le proprie proposte di modifica degli ESRS (in allegato) alla Commissione Europea, che dovrà poi adottarli con un nuovo atto delegato.

Di seguito una sintesi delle **modifiche apportate alla CSRD** e

agli **standard ESRS**.

CSRD

Ambito di applicazione: viene ristretto, per cui la **direttiva si applica alle imprese europee con 1000 dipendenti e un fatturato netto di 450 milioni di euro** (attuale disciplina obbliga le grandi imprese – che superino due dei tre criteri: più di 250 dip.; stato patrimoniale > € 25 milioni; ricavi netti > € 50 milioni – e tutte le quotate escluse le microimprese). Anche per le imprese di paesi terzi vengono innalzate le soglie dimensionali: gli obblighi di reportistica scattano per quelle con un fatturato netto di 450 milioni di euro (prima 150 milioni) all'interno dell'UE con una controllata/filiale europea che abbia un fatturato netto di 200 milioni di euro (prima 40 milioni) **esenzioni:** le imprese di partecipazione finanziaria UE e non UE sono esentate dalla rendicontazione consolidata; estesa anche alle quotate che fanno parte di un gruppo l'esenzione, se comprese nel report consolidato dell'impresa madre; per garantire certezza del diritto, viene poi prevista la possibilità per gli Stati membri di esentare, per il 2025 e il 2026, le società che dovevano iniziare a presentare relazioni già a partire dall'esercizio finanziario 2024 (quelle della cd. "prima ondata", cioè quotate, banche e assicurazioni con più di 500 dip.), ma che non rientreranno più nel nuovo ambito di applicazione. **I nuovi obblighi partiranno dall'esercizio finanziario 2027 per le imprese sopra soglia (dipendenti/fatturato);**

Modifiche nella composizione del gruppo societario: in caso di acquisizioni, fusioni o uscite nell'anno finanziario, l'impresa madre può decidere di non includere nel suo rapporto consolidato sulla sostenibilità le informazioni riguardanti le imprese coinvolte;

Catena del valore: alle imprese della catena del valore che non superano i 1000 dipendenti non possono essere richieste

informazioni ulteriori rispetto a quelle previste nello standard volontario che sarà elaborato dalla CE (entro 4 mesi dall'entrata in vigore della direttiva). A tali imprese è riconosciuto il diritto di rifiutarsi di fornire informazioni oltre quelle del volontario;

Omissione di informazioni: le imprese possono omettere dal report le informazioni che potrebbero danneggiare la loro posizione commerciale, nonché – sono state aggiunte – quelle relative alla proprietà intellettuale, le “informazioni tecnologiche” e classificate. L'impresa deve dichiarare di aver utilizzato l'esenzione e impegnarsi a rivalutarla ogni anno;

Standard per la garanzia limitata: reintrodotta una scadenza per l'adozione di tali standard, entro luglio 2027. La necessità di standard per guidare e limitare l'attività dei revisori è stata fortemente sostenuta dalle imprese, anche nel position paper di BE, con la richiesta di definirli il prima possibile;

Nuovo portale digitale e rapporto sulla digitalizzazione: ne è prevista la creazione, per supportare le imprese nella raccolta delle informazioni e nel reperimento di linee guida e modelli di rendicontazione;

Clausola di revisione: introdotto il dovere della Commissione di riesaminare ogni 5 anni – ed eventualmente modificare – le soglie dimensionali, anche in base all'inflazione;

Recepimento: gli Stati Membri devono conformarsi alla nuova Direttiva entro 12 mesi dall'entrata in vigore.

ESRS

Con riferimento alla disciplina europea sulla rendicontazione di sostenibilità e al **processo di semplificazione degli standard**, ricordiamo che a dicembre scorso l'EFRAG, dopo la consultazione pubblica, ha approvato e inviato le proprie

proposte di modifica degli ESRS (in allegato) alla Commissione Europea, che dovrà poi adottarli con un nuovo atto delegato.

La Commissione – prima di aprire una nuova consultazione (presumibilmente nel mese di aprile) – ha chiesto ai Paesi membri di far pervenire le proprie osservazioni sui testi modificati da EFRAG. Per l'Italia sta seguendo il dossier il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha coinvolto, per confronto e supporto, sia organismi tecnici, come l'OIC – Organismo Italiano di Contabilità, che le Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d'Italia e IVASS).

Confindustria, in qualità di socio e componente del Consiglio di Amministrazione di OIC, ha partecipato alla definizione di un documento di osservazioni e proposte che OIC ha inviato al MEF per contribuire alla risposta del Governo che è stata formalizzata entro lo scorso 6 febbraio.

Pubblichiamo il testo predisposto che **ribadisce molte delle perplessità manifestate da Confindustria sugli ESRS**, già in fase di consultazione EFRAG. Infatti, pur apprezzando lo sforzo di semplificazione che è stato fatto, permangono negli standard diversi aspetti di complessità nel sistema di rendicontazione e nelle informazioni richieste, nonché sono stati inseriti nuovi principi e data point che, invece, di semplificare il quadro di riferimento degli obblighi ne introducono di nuovi che complicano e rendono più onerosa l'attività di reportistica delle imprese, primo fra tutti il principio della *fair presentation*.

Questo principio, infatti, non previsto né nella direttiva CSRD, né nell'Omnibus I, è stato introdotto nella revisione degli ESRS. Tuttavia, mentre il concetto di *fair presentation* è ben consolidato nel reporting finanziario, i suoi confini sono molto meno definiti nell'ambito della rendicontazione di sostenibilità, in cui si applica il principio della "doppia materialità", e che richiede un approccio multi-stakeholder. In questo contesto, le imprese non solo dovrebbero applicare

gli standard e garantire la coerenza delle informazioni, ma anche dimostrare e garantire una rappresentazione fedele e completa delle informazioni materiali sugli impatti, rischi e opportunità legati alla sostenibilità dell'organizzazione. A differenza di un compliance framework, che richiede semplicemente di conformarsi a regole e datapoint, un *fair presentation framework* impone al redattore e al revisore di verificare che il report includa tutto ciò che è utile e rilevante per gli stakeholder e gli utilizzatori del bilancio. Il rischio è un significativo incremento delle responsabilità per i membri degli organi di amministrazione e per i revisori, ed un aumento esponenziale delle informazioni da produrre, in contrasto con gli obiettivi della semplificazione.

Per completezza, alleghiamo anche la nota elaborata da Business Europe, ossia l'associazione imprenditoriale europea, sulle proposte di modifica degli ESRS, anch'essa in linea generale coerente con le posizioni di Confindustria e che sarà inviata ad alcuni referenti della Commissione Europea.

[2026_01_30 BusinessEurope 13 targeted solutions for a more competitive, meaningful sustainability reporting framework in Europe ESRS Revised_EFRAG November 25 Final Omnibus I text – Council version Suggestions to MEF on ESRS](#)

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it)

**CREDITO | Misure Legge di
Bilancio 2026 su garanzie**

pubbliche, Fondo di Garanzia per le PMI e SACE

scritto da Marcella Villano | Febbraio 11, 2026

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il Bilancio di previsione dello Stato per il 2026 e il bilancio pluriennale per il periodo 2026-2028 (Legge di Bilancio 2026), approvata lo scorso 30 dicembre, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 dello stesso giorno (Suppl. Ordinario n. 42) ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026, contiene – tra le altre – misure in tema di accesso al credito, incentivi, e strumenti finanziari a supporto del sistema produttivo.

In tema di **garanzie pubbliche**, la Legge con le disposizioni di cui all'art.1, commi 878-880; art.3, comma 7, **introduce un presidio informativo per i gestori di tutti gli schemi di garanzia pubblica, prevedendo la trasmissione al MEF, con cadenza almeno trimestrale** (o diversa cadenza determinabile con decreto del MEF), di:

1. i) dati e informazioni sulle esposizioni in essere;
2. ii) valutazioni sul profilo di rischio anche per singola posizione garantita;

iii) stime sulle perdite attese, sugli accantonamenti, nonché sugli impatti di finanza pubblica dei singoli schemi.

Con specifico riferimento al Fondo di Garanzia per le PMI, che rappresenta il principale fondo di garanzia pubblica italiano, va osservato che si tratta di un adempimento già da tempo assolto dai gestori del Fondo.

La Legge prevede poi che, con decreto del MEF, sentiti i soggetti gestori, possano essere definiti ulteriori criteri e modalità operative per tale attività di monitoraggio. Si sottolinea che la formulazione, non richiama un coinvolgimento esplicito dei Ministeri competenti per materia

(nel caso del Fondo di Garanzia, il MIMIT), sembra riconoscere in capo al MEF un ampio potere decisionale; da verificare se ciò potrà riflettersi sui parametri rilevanti per gli accantonamenti e, in prospettiva, sull'operatività degli schemi di garanzia.

L'art. 3 comma 7 della Manovra interviene poi sul **Fondo di Garanzia per le PMI fissando, per il 2026, il limite massimo di impegni di garanzia annualmente assumibili** dal Fondo stesso (ossia il massimale di esposizione complessiva garantita) **in 140 miliardi di euro** (tale importo era fissato a 160 miliardi nella Legge di Bilancio dello scorso anno) riferibili all'esposizione delle garanzie in essere al 31 dicembre 2025 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio 2026. Tale limite risulta capiente e in linea con l'operatività attuale del Fondo.

In merito all'operatività del Fondo per l'anno 2026, ricordiamo che **il DL Proroghe** (Decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200) **ha prorogato al 31 dicembre 2026 le regole di funzionamento del Fondo in vigore nel 2025, senza apportare modifiche** (come dettagliato nella news del 15 gennaio scorso, disponibile per la consultazione nell'area CREDITO del portale di [Confindustria Salerno](#)).

Sempre in tema di Fondo di Garanzia, al fine di sostenere maggiori volumi di credito alle PMI, la legge prevede la possibilità di utilizzare, per le garanzie sui portafogli di finanziamenti, le risorse finanziarie residue e libere da impegni, già stanziato dal DL 73/2021 (cd. DL Sostegni-bis) per la stessa finalità.

Infine, la Legge di Bilancio interviene sullo **schema di garanzia a mercato di SACE** (cd. "Garanzia Archimede"), disponendo che, **a decorrere dal 1° gennaio 2026, ferma restando una copertura massima del 70%, la percentuale effettiva di garanzia è determinata caso per caso da SACE, in proporzione al grado di addizionalità e sulla base di una**

propria metodologia.

Tale previsione attribuisce un carattere normativo a una prassi che SACE stava già applicando. In proposito sottolineiamo inoltre che, stando a quanto comunicato da SACE, **dal 1° gennaio 2026 l'operatività di SACE in tema di garanzie sarà limitata alla Garanzia Archimede (circostritta alle grandi imprese), mentre la concessione di garanzie a PMI sarà dedicata ai soli finanziamenti finalizzati ad attività di internazionalizzazione.**

**Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it)**